

AUTOTUTELA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
TRA AFFIDAMENTO DEL PRIVATO E RESPONSABILITÀ ERARIALE

In ogni ordinamento democratico è fortemente avvertita l'esigenza di considerare adeguatamente, nei processi decisionali, i diversi interessi che la società civile è in grado di generare.

L'individuazione, la valutazione e il contemperamento delle varie istanze costituiscono il presupposto necessario per garantire il rispetto di uno dei principi fondamentali dell'assetto democratico: l'imparzialità dell'azione pubblica che, nel nostro Paese, trova il suo più alto riferimento nella Carta costituzionale (art. 97).

Il rapporto che intercorre tra legalità, nella sua accezione di principio fondante dello Stato di diritto - riferita sia all'esercizio dei pubblici poteri che alla disciplina dei rapporti con gli amministrati - e l'economia, nella sua accezione più ampia di "mercato", è un rapporto mutevole che accompagna l'evoluzione dell'organizzazione statale italiana.

Detta evoluzione è caratterizzata dalla "attenuazione", nell'originario rapporto pubblico-privato, del grado di supremazia del primo sul secondo, sia attraverso il riconoscimento in capo ai privati di situazioni giuridiche soggettive piene, sia sul terreno della tutela e azionabilità delle stesse dinanzi all'autorità giudiziaria.

Emerge chiaramente che il rapporto tra l'autorità amministrativa ed il cittadino ha bisogno di garanzie. Infatti, la pianificazione dei tempi, dei costi, delle risorse e dei rischi dell'attività privata deve poter contare su un comportamento della pubblica amministrazione compatibile con le ragioni dell'iniziativa economica o dell'iniziativa tesa comunque all'ottenimento di un determinato vantaggio.

Il principio del legittimo affidamento, tanto avvertito dal diritto comunitario, rileva in particolare quale tutela dell'interesse privato e si traduce nella affermazione secondo cui una situazione di vantaggio - assicurata ad un privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa - non può essere successivamente rimossa se non in casi eccezionali¹.

In altri termini, la rimozione di un atto da parte della PA non può avvenire in danno del destinatario se il tempo trascorso e le altre condizioni oggettive e soggettive specifiche, hanno determinato stabilità nella sfera giuridica dell'interessato e dunque un affidamento legittimo al mantenimento degli effetti dell'atto.

Del resto, la valorizzazione dell'istituto giuridico dell'affidamento incolpevole del soggetto privato destinatario di un atto amministrativo ampliativo della sua sfera giuridica risulta comunemente e da tempo applicato in molti campi in via pretoria².

¹ V. Sent. TAR Lazio n. 76/2007.

² Si pensi al ruolo assunto da detto principio nell'ambito del processo pensionistico pubblico, pur nella coesistenza di altri parametri valutativi (come ad esempio la non agevole rilevabilità da parte del pensionato beneficiario dall'errore commesso dalla PA; l'assenza di suo dolo), nella materia della ripetibilità delle

I relatori che mi hanno preceduto hanno evidenziato come nell'articolo 21-*nonies*, nella formulazione precedente alla riforma operata dalla legge legge 7 agosto 2015 n. 124, (c.d. legge Madia) il potere di annullamento in autotutela di un atto autorizzatorio, o comunque attributivo di un vantaggio, veniva limitato dalle ragioni dei destinatari e controinteressati, dalla ragionevolezza del lasso di tempo trascorso tra la data dell'atto e la nuova valutazione di corrispondenza all'interesse pubblico. Ragioni che andavano, comunque, temperate con quelle dell'organo emanante.

E' evidente in quella norma come i due principi dell'affidamento e della legalità, mediati dal principio di ragionevolezza, dovessero trovare in sede interpretativa ed applicativa un punto di equilibrio nella considerazione di vari elementi.

Con la riforma del testo dell'articolo 21-*nonies* ad opera dell'articolo 6 della citata legge 7 agosto 2015 n.124 tutto ciò assume una nuova connotazione destinata ad incidere sensibilmente sulle nozioni di affidamento e di autotutela.

In particolare, riguardo all'affidamento, si assiste ad una oggettivazione dei criteri di valutazione: la sussistenza dell'affidamento è dimostrata, in prima battuta, dal decorso di un termine certo (diciotto mesi, salvo nel caso di ipotesi particolari, quali provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato) scaduto il quale il destinatario ha diritto al mantenimento degli effetti dell'atto nella sua sfera giuridica. L'interessato, dunque, accede ad una tutela "specificata" che garantisce il mantenimento degli effetti dell'atto.

Il termine dei diciotto mesi risolve alla radice il problema della valutazione della *ragionevolezza* del lasso di tempo trascorso dalla data del provvedimento.

Come già evidenziato da alcuni autori³, il potere di autotutela, che da sempre caratterizza l'azione amministrativa con un ambito di applicazione generalissimo, tende a divenire, per effetto della norma citata, "eccezionale". Esso, dunque, diventa esercitabile fino a quando non *maturi* un consolidamento delle legittime aspettative del destinatario del provvedimento (affidamento).

maggiori somme rivelatesi indebitamente erogate dall'amministrazione di appartenenza, o dall'istituto previdenziale, per errori di calcolo o materiali commessi, prevalentemente, in sede di valutazione del trattamento provvisorio di pensione ed emersi in sede di conguaglio operato al momento dell'emissione del trattamento definitivo di pensione (art. 162 T.U. approvato con d.p.r. n. 1092/1973). Ciò proprio sulla scorta dello *jus receptum* che considera la buona fede quale clausola generale e regola di condotta che permea l'intero ordinamento giuridico, pur non essendo riferibile ad una espressa disposizione legislativa ma un principio di ordine pubblico che deve ispirare tutti i rapporti, compresi quelli contrattuali, che deve trovare applicazione anche nei casi in cui il ritardo nel provvedere sulla pensione definitiva abbia raggiunto sia superiore ai tre anni (per tutte, v. pronunce in sede nomofilattica delle SS.RR. n. 2/2012/QM e n. 7/2007 QM, Sez. II centrale d'appello, n. 149 del 10/03/2011; in altri ordini giurisdizionali, v. Cass. n. 9924/2009 e CdS, Sez. V, n. 2118 del 13/04/2012).

³ Fabio Francario – Autotutela amministrativa e principio di legalità – Federalismi.it – ottobre 2015.

Il giudice amministrativo non ha mancato, peraltro, di accertare che *l'interesse pubblico specifico alla rimozione dell'atto illegittimo dev'essere integrato da ragioni differenti dalla mera esigenza di ripristino della legalità; l'apprezzamento del presupposto in questione non può neppure risolversi nella tautologica ripetizione degli interessi sottesi alla disposizione normativa la cui violazione abbia integrato l'illegittimità dell'atto oggetto del procedimento di autotutela ma argomentare circa il contemperamento dei contrapposti interessi*⁴.

Come osservato dal Consiglio di Stato in sede consultiva⁵, le modifiche apportate all'art. 21-nonies della legge 241/1990, segnano un cambio di rotta: esse non sono tese a porre, nell'interesse dell'amministrazione, vincoli di inoppugnabilità degli atti, bensì a *"stabilire limiti al potere pubblico nell'interesse dei cittadini, al fine di consolidare le situazioni soggettive dei privati"*.

Nell'ottica considerata dal legislatore della riforma, l'interesse del privato e la garanzia degli investimenti vanno, dunque, ad incidere su ogni tipologia di interesse pubblico, ivi comprese le esigenze della finanza pubblica, stante l'abrogazione dell'istituto dell'*autotutela doverosa per esigenze di pubblico risparmio*⁶.

Quel che appare indubbio è che a seguito dell'abrogazione del comma 136, dell'art. 1, della legge finanziaria per il 2005, si deve oggi ritenere preclusa la possibilità di considerare che il collegamento dell'annullamento con il risparmio di denaro pubblico sia sufficiente, *sic et simpliciter*, a porsi quale interesse pubblico prevalente *in re ipsa* e come tale idoneo a giustificare il conseguente esercizio dell'autotutela⁷.

La tutela della finanza pubblica non si sottrae quindi alla necessaria attività di bilanciamento caso per caso, non essendo più ammissibile procedere al ritiro sulla base della presunzione di prevalenza dell'interesse pubblico al risparmio di spesa, dovendosi

⁴ Cons. Stato Sez. VI, 27-01-2017, n. 341.

⁵ Cons. Stato Sez. normativa, n. 839 del 30 marzo 2016.

⁶ L'art. 1, comma 136, della legge 311/2004 (abrogato dalla legge 124/2015) disponeva: *"Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante."*

⁷ Lo afferma il Consiglio di Stato che ha avuto modo di statuire che l'art. 1, comma 136 della citata legge n. 311 del 2004 "nel fissare un preciso limite temporale (tre anni) entro il quale le Amministrazioni pubbliche possono esercitare il potere di riesame dei provvedimenti dalle stesse adottati (nella specie, tetti di spesa per strutture sanitarie private accreditate), traduceva (prima della sua abrogazione intervenuta per effetto dell'art. 6, l. n. 124 del 2015) in un dato concreto il parametro indeterminato del « termine ragionevole » di cui all'art. 21 nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241 previsto in via generale per l'esercizio di tale potere e individuava legislativamente un punto di equilibrio tra il potere di annullamento d'ufficio per ragioni di convenienza economico-finanziaria e l'esigenza di certezza nei rapporti contrattuali fra Pubblica amministrazione e privati, senza lasciare quindi alcuno spazio ulteriore per l'esercizio dell'autotutela finalizzata ad evitare un illegittimo esborso di pubblico denaro" (Consiglio di Stato, Sez. III, 17/11/2015, n. 5259, confermativa di T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I, n. 568 del 2015).

tenere in debita considerazione il limite del maturato affidamento del privato destinatario di autorizzazioni o vantaggi economici⁸.

Ciò non ha mancato di destare tuttavia qualche perplessità. Il sacrificio delle ragioni della finanza pubblica e del risparmio pubblico sia pure in favore della certezza dei rapporti cittadino-PA, ove non adeguatamente perimetrato, potrebbe apparire non del tutto coerente⁹. Significativo in proposito quanto evidenziato nella Relazione scritta della Procura Generale della Corte dei conti in occasione della Inaugurazione dell'anno giudiziario 2017¹⁰.

PROFILI E RAPPORTI TRA AUTOTUTELA E RESPONSABILITÀ CONTABILE

In coda al primo comma dell'art. 21-nonies la Riforma ha aggiunto un periodo in base al quale "rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo".

Premesso che appare evidente l'intento del legislatore di responsabilizzare le Pubbliche Amministrazioni tanto nel momento dell'adozione dei provvedimenti amministrativi, quanto nel momento di eventuale "ripensamento", si evidenzia che il provvedimento di ritiro in autotutela potrebbe, in astratto, determinare un *vulnus* indiretto al pubblico erario (si pensi al provvedimento di ritiro dell'aggiudicazione di un appalto pubblico), con conseguente attivazione dell'attività di indagine da parte del PM contabile in ipotesi di una *notitia damni*, avente i requisiti di cui all'articolo 51 e seguenti del decreto legislativo 26 ottobre 2016 n. 174 (codice della giustizia contabile).

In tale caso è bene precisare che l'atto della PA non verrebbe censurato per profili di illegittimità - ciò peraltro esulerebbe dalla competenza della Corte dei conti, fatta eccezione per il limitato caso del sindacato svolto *incidenter tantum* quale presupposto

⁸ Il giudice di appello della Corte dei conti (Sez. III n. 422/2016) ha confermato la decisione del giudice di primo grado con la quale era stato sostanzialmente rilevato che la realizzazione di una nuova palestra e la sistemazione di alcune strutture esterne ad una scuola (contenuta nel precedente piano triennale) ben potesse essere ex sé rivalutata (alla luce di motivate circostanze sopravvenute), con particolare riferimento alla congruità delle soluzioni concretamente adottate in passato nell'opera pubblica. Il principio affermato nella richiamata decisione è sinteticamente racchiuso nell'affermazione "(...) la realizzazione dell'opera, frutto di una antecedente (e rivelatasi errata) valutazione di un determinato assetto dell'infrastruttura scolastica non la rende, per ciò solo, indiscutibile."

⁹ In senso moderatamente critico Cfr. Maria Alessandra Sandulli – Federalismi.it – editoriale 16 settembre 2015.

¹⁰ Relazione scritta P.G. – inaugurazione anno giudiziario 2017 pag. 77 : "tuttavia non può restare sotto silenzio il fatto che la semplificazione dei titoli edilizi, ove realizzata in un'ottica sbilanciata a favore della massima considerazione delle aspettative di profitto del privato e delle imprese, rischia di trascurare le stesse ragioni della regolamentazione sul piano pubblicistico del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione e di minare alla base l'equilibrio tra gli interessi coinvolti nell'uso del territorio e la disciplina procedurale finalizzata a proteggerli".

indispensabile della decisione da adottare - ma per la sua idoneità ad avere determinato una lesione, un danno al privato (si pensi alla posizione dell'originario aggiudicatario dell'appalto) di cui questi può chiedere il risarcimento alla Pubblica Amministrazione che, dunque, potrebbe essere costretta ad un ulteriore esborso di risorse pubbliche.

Va al riguardo sottolineato che non sussiste un automatismo tra esborso di somme per risarcire/indennizzare il privato e responsabilità erariale. Competerà, infatti, alla magistratura contabile accertare di volta in volta la concomitante sussistenza di tutti gli elementi che fondano la responsabilità secondo le norme sostanziali e processuali vigenti, allo scopo di tutelare il superiore interesse all'integrità dell'erario¹¹.

Quanto al diverso profilo dell'omissione dell'autotutela, può richiamarsi il contenuto dell'articolo 52, comma 6, del citato codice di giustizia contabile¹².

In proposito, dall'esame degli atti parlamentari, emerge come detta disposizione sia riconducibile alla finalità di chiarire gli ambiti tra giurisdizione civile e contabile coniugata all'esigenza del perseguimento di intenti sollecitatori che si collocano nel solco del principio del buon andamento della P.A. (articolo 97 Cost).

Il legislatore delegato, nell'intento di evitare duplicazioni e/o sovrapposizioni di azioni, stante la possibilità di portare la medesima fattispecie sia alla cognizione del giudice contabile da parte del procuratore regionale, sia alla cognizione del giudice civile da parte dell'amministrazione danneggiata - in entrambi in casi con il fine del risarcimento del danno - ha ritenuto di introdurre espressamente il principio secondo il quale l'amministrazione danneggiata deve adoperarsi da subito per rimuovere la causa del danno con i possibili rimedi amministrativi a disposizione¹³.

¹¹ Il pregiudizio occorso, che dovrà presentare i caratteri della concretezza ed attualità dovrà, innanzitutto, risultare collegato inscindibilmente da rapporto eziologico con la condotta di coloro che hanno agito in autotutela secondo un criterio ispirato da elementi di regolarità, di normalità e di adeguatezza, c.d. causalità umana della condotta. In sintesi, la condotta prevedibile - ed evitabile - causa dell'evento dannoso, dovrà essere ritenuta tale all'esito di un giudizio formulato ex ante (criterio della c.d. prognosi postuma), ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., sulla scorta dell'*id quod plerumque accidit* ed in termini di diretta e di immediata consequenzialità tra condotta ed evento lesivo (c.d. causalità materiale). V., C. conti, SS.RR., 4/3/1996, n. 96/A, nonché Corte di Cass., 23 aprile 1998, n. 4186; n. 329/01, n. 7695/08; n. 6474/2012, e SS.UU., n. 577/2008). Quanto alla sussistenza del requisito soggettivo, indispensabile per fondare la responsabilità amministrativa, ferma restando l'ipotesi del dolo da intendersi come volontà scientemente posta in essere dall'agente, la fattispecie della colpa grave potrebbe riscontrarsi nell'assoluto disinteresse o nella macroscopica, quanto inescusabile, negligenza dimostrata dal soggetto agente nell'espletamento delle proprie funzioni e negli adempimenti dei propri doveri di servizio o nell'aver posto in essere una condotta decisamente carente e soprattutto inferiore a quei parametri o standard minimi professionali richiesti dall'ordinamento giuridico secondo il modello o archetipo dell'uomo appena avveduto (combinato disposto degli articoli 1176 e 2236 c.c.), soprattutto se commessa da amministratori e dipendenti, si deve presumere, dotati di solida preparazione e culturalmente e professionalmente attrezzati).

¹² Art. 52, comma 6, c.g.c.: *"Resta fermo l'obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le iniziative necessarie a evitare l'aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell'illecito e a determinarne la cessazione"*.

¹³ "L'ultimo comma (...) vuole sottolineare indirettamente che l'esclusività della giurisdizione contabile *rectius*, il suo ambito rispetto ai giudizi civili aventi ad oggetto il risarcimento del danno erariale -- non deve

Oltre alla denuncia del fatto dannoso è richiesto, dunque, un *quid pluris*: adoperarsi utilizzando gli strumenti di autotutela, per evitare la continuazione dell'illecito e determinare la cessazione del nocimento. I primi commentatori del codice della giustizia contabile¹⁴ hanno evidenziato come ciò costituisca un dovere per i vertici delle Pubbliche amministrazioni, dalla cui violazione potrebbe scattare un ulteriore profilo di responsabilità.

Tuttavia, non va sottaciuto, al riguardo, il ruolo centrale svolto dal *principio di insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali*¹⁵.

Il predetto canone si iscrive nel più ampio e generale principio della separazione dei poteri, non potendo il giudice sostituirsi all'amministrazione nella valutazione di quali sarebbero state le migliori scelte gestionali e i migliori strumenti da utilizzare.

Un sindacato indiscriminato renderebbe oltremodo inibito o fortemente limitato il potere discrezionale proprio di ogni Pubblica Amministrazione con il rischio conseguente di condizionare le iniziative pubbliche¹⁶.

Va tuttavia evidenziato che la discrezionalità non va confusa con una libertà illimitata ed assoluta che si trasforma in arbitrio qualora non si provveda all'emanazione di un atto che, seppur di natura discrezionale, in particolari circostanze acquisisce connotati di doverosità alla luce dei principi cogenti di buona amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Sicuramente risulterebbe *contra legem* e dunque perseguibile dinanzi alla Corte dei conti, la condotta omissiva dell'agente pubblico che con le sue reiterate omissioni abbia concorso ad una gestione amministrativa della cosa pubblica non improntata ai parametri legali di necessaria efficacia, efficienza ed economicità richieste dalla legge¹⁷.

rappresentare lo schermo per deresponsabilizzare le pubbliche amministrazioni e porle in posizione attendista rispetto all'esito del giudizio contabile rispetto alle doverose iniziative funzionali a rimuovere la causa del danno ed impedirne il protrarsi e l'aggravamento. La denuncia di danno non deve essere generica, ma, ai sensi dell'articolo 53, deve contenere una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, oltre ad altri elementi utili ad accertare danno e personali responsabilità. Ove non difetti dei necessari requisiti di specificità e concretezza o non sia manifestamente infondata, essa dà luogo, da parte del procuratore regionale, all'apertura di un fascicolo istruttorio, che è assegnato a un magistrato dell'ufficio secondo criteri oggettivi e predeterminati (art. 54)". Atto di Governo n.313/2016.

¹⁴ Angelo Canale, *Officina del Diritto, Il nuovo processo contabile*, Giuffrè, 2017.

¹⁵ Cfr. art. 1, co. 1, legge n. 20 del 1994.

¹⁶ Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio 30 giugno 2016, n. 2014. Muovendo dal presupposto secondo cui il potere che la PA può esercitare per annullare un precedente provvedimento illegittimo è caratterizzato da natura discrezionale, che implica la ponderazione tra più interessi configgenti, la Corte dei conti ha affermato che *"Non sussiste la responsabilità dei dirigenti del servizio urbanistico di un Comune per non aver annullato d'ufficio una concessione edilizia in sanatoria di opere abusive, e ciò in quanto il potere di procedere in autotutela è un potere discrezionale."*

¹⁷ Legge 7 agosto 1990, n. 241, Art. 1 Art. 1 (Principi generali dell'attività amministrativa). 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di

L'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti non comporta la sottrazione di tali scelte ad ogni possibilità di controllo della conformità alla legge che regola l'attività amministrativa anche sotto l'aspetto funzionale, vale a dire in relazione alla congruità dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore¹⁸, non potendo comunque prescindere, l'azione della P.A., dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti.^{19 20 21}

Molti restano i fronti aperti. Il giusto punto di equilibrio in tema di responsabilità sarà comunque oggetto dei meditati interventi della giurisprudenza, che potrà e dovrà fornire, anche nel solco delle pronunzie della CEDU, della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, utili spunti ricostruttivi.

Poiché, in definitiva, grava sui giudici e sui sistemi giurisdizionali il sempre più difficile compito di assorbire le spinte di opposte direzioni che scaturiscono da importanti innovazioni normative quali quella all'esame, è auspicabile che, anche attraverso la formazione di indirizzi giurisprudenziali che sappiano cogliere i reali obiettivi della riforma, siano scongiurate due opposte tendenze: da un lato l'elusione dei nuovi vincoli all'autotutela attraverso la generica affermazione di una supremazia dell'interesse pubblico su quello privato e dall'altro la prevalenza di interessi privati anche a fronte di ineludibili interessi generali.

Si consideri poi che la tematica all'esame, per gli aspetti e le interrelazioni sopra accennate, è destinata potenzialmente ad entrare nella cognizione di autorità giurisdizionali diverse le cui decisioni sono fondate su presupposti, principi e poteri distinti.

Se, dunque è necessario garantire in seno a ciascuna delle giurisdizioni (amministrativa, contabile, e ordinaria) univocità di indirizzo interpretativo ed applicativo

imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

¹⁸ Cfr. Cass., SS.UU., n. 10814/2016.

¹⁹ Cfr. Cass., SS.UU., n. 6820/2017.

²⁰ Nessuna violazione dei limiti c.d. "esterni" della giurisdizione ricorre nella verifica giudiziale effettuata alla stregua degli ordinari parametri o criteri di verifica degli atti discrezionali, sia esterni (competenza, termini, materia) sia interni (fine istituzionale e fine concreto, congruità, proporzionalità costi-benefici, razionalità, imparzialità e corretta o buona amministrazione). Cfr. Corte dei conti, Sez. II Centrale, n. 162 del 2009.

²¹ Con una sentenza di poco precedente alle novelle introdotte nel biennio 2014/2015, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sardegna (Sent. n. 303/2011) ha esaminato le conseguenze, in termini di danno erariale, discendenti dal mancato esercizio dell'autotutela (pur in presenza di un evidente interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento) ravvisando nella fattispecie una manifesta violazione degli obblighi di servizio con conseguente condanna a carico del funzionario responsabile. Al riguardo è stato considerato che attraverso l'esercizio dell'autotutela si sarebbero limitati gli effetti negativi sul pubblico erario del persistere di un atto illegittimo.

attraverso un efficace esercizio della funzione nomofilattica, è auspicabile che detta funzione, in un sistema storicamente basato sulla pluralità di giurisdizioni, ricerchi un livello di sintesi superiore attraverso sistematici raccordi in grado di guidare l'interpretazione delle norme di riforma e di garantire ad esse certezza ed effettività.

Patrizia Ferrari
Magistrato della Corte dei conti

pubblicato il 12 maggio 2017